SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

1° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1996

Presidenza del presidente GUALTIERI

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 13
BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa* 5
LORETO *(Sin. Dem.-l'Ulivo)* 10
PALOMBO *(AN)* 12

IN 0005

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle seguenti interrogazioni, presentate sullo stesso argomento dal senatore Loreto e da altri senatori e dal senatore Palombo:

LORETO, BERTONI, BATTAFARANO, GUALTIERI, PETRUCCI, UCCHIELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, DE GUIDI, FORCIERI, SEMENZATO, RUSSO SPENA, PERUZZOTTI, AGOSTINI, ROBOL, DEL TURCO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che la questione degli alloggi della difesa si trascina ormai da anni senza che si sia giunti all'approvazione di una legge organica in grado di fornire una definitiva soluzione alle diverse problematiche createsi negli anni che sia equa per gli utenti e nel contempo rispondente alle effettive esigenze della difesa;

che con l'approvazione di alcuni provvedimenti collegati a due leggi finanziarie (legge 24 dicembre 1993, n. 537, e legge 28 dicembre 1994, n. 784) il Parlamento aveva manifestato la volontà di conseguire i seguenti obiettivi:

passare dal regime della «concessione» a quello della «locazione», mediante l'introduzione dell'equo canone per la quasi totalità degli alloggi;

allontanare il pericolo degli sfratti e riconoscere il diritto alla conservazione degli alloggi anche per gli utenti *sine titulo*;

introdurre la possibilità del riscatto dell'alloggio occupato;

incamerare utili risorse nelle casse dello Stato;

razionalizzare ed adeguare il patrimonio degli alloggi della difesa alle esigenze di servizio connesse alla mobilità del personale e alla ridislocazione delle Forze armate sul territorio nazionale, attraverso l'utilizzo dei nuovi introiti derivanti dal pagamento dei canoni o dalle alienazioni per la costruzione di nuovi alloggi;

che i decreti ministeriali applicativi delle leggi richiamate hanno successivamente disatteso la volontà del legislatore, reintroducendo di fatto la revoca delle «concessioni» e quindi lo sfratto, mentre invece il Parlamento aveva voluto modificare ed innovare la politica gestionale del patrimonio dello Stato;

verificato:

che sulla scorta dei richiamati decreti ministeriali applicativi l'amministrazione della difesa sta procedendo in maniera disorganica e contraddittoria ad un piano di recupero degli alloggi, per cui sono pendenti moltissimi provvedimenti di sgombero per intimazione di sfratti esecutivi, alcuni dei quali previsti per il 15 luglio 1996;

che sono stati altresì applicati in maniera e in misura opinabile i nuovi canoni con pesanti addebiti arretrati per le famiglie, senza consi-

derare l'opportunità di graduare il recupero delle somme, date le ridotte possibilità di reddito della maggior parte delle famiglie interessate;

che tutto ciò sta provocando la proliferazione di contenziosi giudiziari tra utenti ed amministrazione della difesa, con conseguenze non certamente positive per le parti;

considerato:

che è stato di recente emanato un provvedimento governativo di blocco degli sfratti fino al 31 dicembre 1996 valido per tutti gli altri cittadini colpiti da provvedimenti di rilascio coatto degli alloggi;

che appare almeno opinabile che per cittadini che hanno servito o servono lo Stato alle dipendenze della difesa non ci sia almeno lo stesso trattamento riservato a tutti gli altri cittadini;

che moltissimi sono gli alloggi della difesa vuoti o in attesa di lavori di manutenzione da diversi anni,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si intenda emanare un provvedimento di blocco degli sfratti ASI e AST per una elementare considerazione di equità nei confronti di cittadini per i quali non valgono le considerazioni sociali a supporto del provvedimento governativo surricchiamato;

se non si intenda rivedere tutta la materia alla luce delle innovazioni introdotte dalle leggi richiamate in premessa;

se non si intenda valutare con maggiore attenzione la risoluzione parlamentare 7-00006 approvata dalla Commissione difesa del Senato il 21 settembre 1995;

se non si intenda attivare il fondo-casa che deve essere alimentato con la riscossione dei canoni per costruire o acquisire nuovi alloggi funzionali alle esigenze di servizio connesse alla mobilità del personale e alla ridislocazione delle Forze armate sul territorio nazionale.

(3-00087)

PALOMBO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che in applicazione dell'articolo 20 della legge n. 497 del 1978 il Ministro in indirizzo ha approvato, con decreto n. 155 del 1° marzo 1980, il regolamento per gli alloggi di servizio delle Forze armate;

che l'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 28 dicembre 1993 (legge finanziaria 1994) in materia di alloggi del personale militare ha tra l'altro stabilito che il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, definito ogni anno con decreto del competente Ministro, indichi anche i parametri di reddito sulla base dei quali «gli attuali utenti» degli alloggi di servizio, ancorchè si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente separate o divorziate, possono mantenere la conduzione, purchè non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità;

che il decreto ministeriale 31 agosto 1994, in adempimento a quanto prescritto dal predetto articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993, ha stabilito in lire 45.000.000 il parametro di reddito per il 1994, sulla base del quale il personale in servizio, i pensionati e le vedove possono mantenere la conduzione dell'alloggio, ribadendo la disposizione legislativa della mancata proprietà di altro alloggio di certificata abitabilità;

che da quanto precede emerge la volontà del legislatore di riconoscere anche al personale militare in quiescenza ed alle vedove superstiti di detto personale la possibilità di mantenere in atto l'originaria concessione di attribuzione dell'alloggio occupato;

che tale concetto, anche se espresso con minore incisività, è stato ribadito dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, nel riconoscere ai predetti conduttori degli alloggi la determinazione di un canone adeguato alla normativa vigente;

che il provvedimento del medesimo Ministero della difesa, adottato in data 13 dicembre 1995, ha limitato la regolamentazione dei parametri di reddito ai soli utenti degli alloggi AST, non aventi più titolo alla concessione, ignorando la disposizione di legge che tale regolamentazione doveva interessare tutti «gli attuali utenti degli alloggi di servizio», comprendendo in essi indifferentemente tutto il personale concessionario degli stessi;

che nel corso del tempo il Ministro della difesa non ha adempiuto in modo esauriente e puntuale agli obblighi di informazione a cui la legge lo vincola nei confronti del Parlamento e che, in particolare, i piani annuali di gestione non contengono esaurienti notizie in ordine alla previsione dell'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993;

che il Ministero della difesa, non tenendo conto della volontà espressa dal dettato normativo e dalle competenti Commissioni parlamentari, sentite in sede di emissione dei decreti attuativi previsti dalla legge n. 537 del 1993, di salvaguardare le posizioni acquisite da detto personale, senza addurre alcuna motivazione, nel corso dell'anno 1995, dopo aver invitato gli interessati a produrre la documentazione di rito per ottenere la proroga della concessione *ex* articolo 9 della legge n. 537 del 1993, ha rigettato le richieste avanzate, intimando poi il rilascio coatto, con l'intervento della forza pubblica, degli appartamenti nel termine perentorio del 15 luglio 1995;

che un siffatto comportamento da parte del Ministero della difesa si è dimostrato nella pratica attuazione lesivo della legittima aspettativa che il citato provvedimento di legge aveva creato in seno al personale interessato;

che lo sfratto in argomento ha creato comprensibili difficoltà e disagi ai destinatari, in quanto la maggior parte di essi non si trova in condizioni economiche tali da poter acquisire un appartamento a libero mercato;

che il patrimonio abitativo della Difesa non solo deve soddisfare primariamente le esigenze di funzionalità e di efficienza dello strumento militare, ma deve salvaguardare, altresì, compatibilmente con dette esigenze, anche finalità di protezione sociale del proprio personale, sia esso in attività che in quiescenza,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi dell'operato del Ministero e quali i suoi intendimenti su un argomento di così delicata rilevanza, atteso che dagli atti parlamentari è rilevabile la volontà del legislatore di creare ordine nel settore, ma con gradualità e perizia, non estremizzando l'atteggiamento della pubblica amministrazione nei confronti dei soggetti destinatari dei provvedimenti adottati dal medesimo Ministero,

e di contemperare l'esigenza di garantire la disponibilità degli alloggi senza un ricorso generalizzato agli sfratti;

se non si ritenga opportuno sospendere ogni azione coattiva attualmente avviata in attesa di predisporre una disciplina più articolata e razionale per risolvere con gradualità il problema dei *sine titulo*.

(4-00089)

Propongo che le interrogazioni siano svolte congiuntamente.

Poichè non vi sono osservazioni, la proposta si intende accolta.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Le interrogazioni all'ordine del giorno contengono entrambe una parte di analisi della situazione oggettiva da cui muovono e poi la richiesta di una iniziativa, di uno specifico comportamento da parte dell'Amministrazione della difesa.

Ripercorrerò le questioni poste a base delle due interrogazioni e risponderò anche a questa richiesta di iniziativa che viene rivolta alla Difesa.

Le interrogazioni traggono spunto da una complessa vicenda normativa che si riferisce al patrimonio abitativo delle Forze armate ed al diritto, a certe condizioni, dei dipendenti dell'Amministrazione della difesa di usufruire di alloggi dell'Amministrazione stessa, concessi per esigenze di servizio. Ma le interrogazioni traggono spunto anche dall'esistenza di un contenzioso e da condizioni di disagio che riguardano un cospicuo numero di dipendenti dell'Amministrazione, nonchè le loro famiglie. Tali dipendenti, che sono peraltro quelli che hanno i redditi più bassi, avendo avuto in concessione alloggi di servizio, chiedono sia tutelata, almeno entro determinati limiti di tempo, la loro continuità abitativa. Infine, le condizioni di disagio riguardano tutti gli aventi diritto che attendono un alloggio: il numero dei dipendenti che da anni attendono invano un alloggio in concessione è certamente superiore al numero dei dipendenti che ne sono attualmente assegnatari.

Dobbiamo quindi tener conto del disagio degli uni e degli altri per formulare una risposta che sia convincente e che serva a garantire condizioni di vita e di lavoro favorevoli per i dipendenti dell'Amministrazione della difesa.

Ma torniamo alla complessa vicenda normativa di cui parlavo un minuto fa. La disciplina concernente il patrimonio abitativo delle Forze armate è contenuta nella legge 18 agosto 1978 n. 497. Questa, tra l'altro, ha suddiviso tale patrimonio abitativo in una serie di tipologie di alloggi: abbiamo un numero molto ristretto di alloggi di servizio connessi all'incarico con annessi locali di rappresentanza (ASIR); gli alloggi di servizio connessi all'incarico (AST); gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione (AST); gli alloggi di servizio gratuiti per custodi e consegnatari (ASGC); gli alloggi di servizio collettivi (ASC) ed infine gli alloggi per il personale di passaggio (APP). Gli alloggi ASI e AST costituiscono la parte più consistente di questo patrimonio.

Dalla legge n. 497 discende il regolamento sugli alloggi di servizio, emanato il 1° marzo 1980 per disciplinare l'intera materia (assegnazione di alloggi, durata delle concessioni, recupero e così via). La normativa è

rimasta invariata per oltre quindici anni, fino a quando è intervenuta la legge del 24 dicembre 1993 n. 537, la quale, all'articolo 9, mettendo sullo stesso piano gli alloggi destinati alle esigenze dell'Amministrazione della difesa e quelli destinati alla pubblica amministrazione in generale, ha previsto: l'introduzione del principio dell'equo canone per tutti gli utenti degli alloggi demaniali, fatta eccezione per i titolari di incarichi di rappresentanza e di comando, da definire successivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; l'emanazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, di un decreto del Ministro della difesa con il quale doveva essere indicata l'entità di utilizzo e la dotazione degli alloggi, nonchè l'indicazione delle abitazioni ritenute non più utili e quindi transitabili in regime di locazione o di alienazione. Detto piano di gestione avrebbe dovuto indicare anche i limiti di reddito al di sotto dei quali il personale senza titolo avrebbe potuto continuare a permanere nella conduzione per una esigenza di continuità abitativa, dal momento che questi alloggi, pur essendo legati alla funzione di servizio svolta, hanno una importanza più ampia in relazione alla vita privata e familiare del titolare.

Pertanto l'esigenza di continuità abitativa è fondata, anche al di là della prestazione di servizio, dal fatto che esiste una difficoltà a trovare nuovi alloggi. Conosciamo tutti le condizioni abitative delle grandi città: il problema degli alloggi militari è particolarmente sentito in alcune grandi città e tra queste, con maggiore intensità, a Roma.

I provvedimenti collegati alla legge n. 537 del 1993 non furono mai emanati, fatta eccezione per il decreto ministeriale relativo al piano di gestione del patrimonio alloggiativo, formalizzato il 31 agosto 1994, a firma del ministro Previti. Il decreto fissava in 45 milioni di lire lorde annue il limite di reddito al di sotto del quale gli utenti senza titolo di alloggi ASI ed AST avrebbero potuto permanere nella conduzione. Quanto sopra sempre che l'utente e i componenti del nucleo familiare non fossero proprietari di una abitazione sul territorio nazionale.

La materia subì, alla fine del 1994, una ulteriore modifica con l'emanazione della legge n. 724, la quale, nello stabilire l'applicabilità della nuova disciplina ai soli alloggi demaniali di pertinenza dell'Amministrazione della difesa, ha di fatto escluso gli alloggi appartenenti ad altre Amministrazioni dello Stato, che restano disciplinati dalla pregressa normativa. La legge n. 724 ha previsto, in particolare: una nuova disciplina per la determinazione dei canoni degli alloggi ASI ed AST; l'applicazione dell'equo canone ai concessionari senza titolo; l'emanazione di appositi regolamenti riguardanti la gestione del Fondo casa ed il regime di concessione delle proroghe.

La nuova legge ha inoltre stabilito una diversa ripartizione degli introiti derivanti dalla riscossione dei canoni, secondo percentuali che sono a mio avviso discutibili e comunque da riesaminare: il 50 per cento va al Tesoro; il 20 per cento viene utilizzato per la costruzione di nuovi alloggi; il 15 per cento per la costituzione del Fondo casa; il 10 per cento per la manutenzione straordinaria ed il 5 per cento per il ripristino degli alloggi.

Conseguenza di tutto questo è che nel momento in cui persone ci chiedono di rimanere nelle case che occupano ed altre persone ci chiedono di essere allocate negli alloggi cui hanno diritto, abbiamo molti al-

loggi liberi ma le spese per il ripristino e per la manutenzione straordinaria non possono essere sostenute in quanto mancano le risorse.

Per dare concreta attuazione al nuovo disposto legislativo, l'Amministrazione ha elaborato i provvedimenti attuativi che fino ad ora non erano stati predisposti: il decreto, emanato il 12 ottobre 1995 dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con cui sono stati fissati i criteri ed i parametri di riferimento per la determinazione di un canone su base nazionale a cui assoggettare le utenze AST.

Tale decreto interministeriale è stato emanato in data 12 ottobre 1995; poi, in data 24 novembre 1995, è stato emanato il decreto del Ministro della difesa concernente l'adeguamento dei canoni di concessione degli alloggi AST per un importo di lire 3.090 a metro quadro; in seguito vi è stato il decreto del Ministro della difesa con cui è stato aggiornato il canone degli alloggi ASI-ASIR per un importo di circa 2.000 a metro quadro; inoltre, il 28 dicembre 1995, è stato emanato il decreto del Ministro della difesa approvativo del «Regolamento di concessione delle proroghe al rilascio degli alloggi di servizio»; infine, il decreto del Ministro della difesa approvativo del «Regolamento di gestione e di utilizzo del Fondo casa delle Forze armate», attualmente presso il Consiglio di Stato per il previsto parere.

Nel corso dell'anno 1995 sono stati altresì predisposti, ed in alcuni casi emanati, determinati provvedimenti amministrativi collegati alle leggi n. 537 del 1993 e n. 724 del 1994. In particolare si tratta dei seguenti provvedimenti: il decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con cui sono state elevate da lire 300 a lire 3.000 le rette giornaliere degli alloggi collettivi (ASC); il Piano di recupero degli alloggi dei *sine titulo* che prevede, per gli utenti degli alloggi AST, il recupero delle abitazioni in un arco temporale di quattro anni a partire dal 1995. Dal principio di gradualità di questo rilascio negli anni sfuggono gli alloggi appartenenti alla tipologia ASI-ASIR, in quanto legati all'incarico; per questi alloggi è stato fissato, come termine ultimo di rilascio, il 31 dicembre 1995. Il 18 dicembre 1995 è stato emanato un altro provvedimento, il Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 1995 che, oltre a indicare la dotazione degli alloggi, l'entità di utilizzo, nonchè l'indicazione delle abitazioni non ritenute più utili e quindi transitabili in regime di locazione o di alienazione, ha elevato da 45 a 60 milioni di lire il limite di reddito al di sotto del quale gli utenti di alloggi AST che hanno perso titolo continuano a permanere nella conduzione degli alloggi stessi. Diversamente dal decreto Previti, il decreto ministeriale del 1995 ha posto misure di protezione di reddito (60 milioni) solo a favore degli utenti AST, escludendo gli utenti ASI, ed ha introdotto condizioni di maggior favore nei confronti dei nuclei familiari comprendenti un portatore di *handicap*. Il silenzio della suddetta normativa sugli utenti ASI è oggetto di discussione e contribuisce all'insorgere di un potenziale contenzioso.

L'Amministrazione della difesa ha infine avviato e concluso *l'iter* di revisione del regolamento degli alloggi emanato nel 1990; si tratta di un provvedimento in corso di emanazione che ha ottenuto recentemente il parere favorevole del Consiglio di Stato. La maggior parte dei provvedimenti amministrativi derivanti e collegati alle leggi n. 537 del 1993 e

n. 724 del 1994 è stata approvata e resa esecutiva. A seguito dei nuovi decreti riguardanti l'adeguamento dei canoni, il personale avente titolo è tenuto a corrispondere all'Amministrazione della difesa, con decorrenza 1° gennaio 1995, i nuovi importi stabiliti. Parimenti accade per gli utenti *sine titulo* i quali sono chiamati a corrispondere, sempre con decorrenza 1° gennaio 1995, i nuovi importi commisurati all'equo canone o maggiorati di una quota pari al 50 per cento dell'equo canone nel caso siano percettori di un reddito superiore ai 60 milioni; su questa base sono state avviate le azioni volte al recupero degli alloggi condotti dai *sine titulo*.

Naturalmente, nei confronti dei suddetti atti di recupero si registra una reazione ed in sede di giustizia amministrativa pendono diversi ricorsi; inoltre, esiste un contenzioso ancora più ampio riguardante l'adeguamento dei canoni, il *dies a quo* e le modalità di pagamento.

In definitiva, con l'emanazione del suddetto pacchetto normativo si è cercato di perseguire le finalità volute dalla legge n. 724 del 1994, destinate a rimuovere una situazione di stallo ormai consolidatasi nel tempo. Lo spirito, le linee direttrici volte al superamento della pregressa situazione di staticità possono essere individuate nelle seguenti finalità: scoraggiare il mantenimento dell'alloggio da parte dei *sine titulo* dotati di redditi più elevati; aggiornare e rendere più funzionale la normativa riguardante la gestione degli alloggi di servizio e rivalutare i canoni di concessione degli alloggi e, infine, agevolare l'acquisizione della prima casa. Quest'ultimo obiettivo risulta difficile, se non impossibile, da realizzare in tempi brevi con la manovra normativa esposta, infatti il Fondo casa potrà erogare mutui per l'acquisto della casa a favore di un significativo numero di beneficiari non prima di cinque anni.

In conclusione, il quadro normativo attuato o in corso poggia su due princìpi: da un lato l'esistenza di un parco alloggiativo destinato a garantire la mobilità del personale; dall'altro, il mantenimento di reali condizioni di equità tra il personale per quanto attiene all'accesso ed alla disponibilità dell'immobile.

Dobbiamo fare il possibile – ma non è facile nelle attuali condizioni – per evitare una specie di guerra tra poveri per gli alloggi militari tra coloro che li occupano, e che nella stragrande maggioranza sono percettori di redditi certamente non alti, e coloro che sono nella condizione di dover avere un alloggio in quanto trasferiti. Tanto per fare un esempio, coloro che vengono trasferiti a Roma, subendo quindi un trasferimento che di per sè non è conveniente, debbono anche sostenere il peso di un canone per l'alloggio a causa della difficoltà ad entrare in una abitazione di servizio.

Anche se la produzione normativa da parte del Governo è stata nell'ultimo anno certamente maggiore rispetto all'epoca precedente, in quanto una serie di provvedimenti cui l'Esecutivo era tenuto sono stati realizzati o sono in via di attuazione, rimane il fatto che manca un provvedimento importante, il regolamento che avrebbe dovuto essere assunto entro il 31 marzo 1996.

Il Governo è consapevole che il mancato aggiornamento dei limiti di reddito oltre i quali viene a cessare il diritto alla concessione degli alloggi in assegnazione temporanea potrebbe provocare provvedimenti illegittimi di sfratto, contribuendo ad aumentare il contenzioso di cui ab-

biamo parlato. Pertanto, fino all'emanazione del nuovo regolamento, che deve avvenire entro il 1996, i recuperi degli alloggi AST verranno sospesi. Questa è la decisione del Governo.

Per quanto riguarda gli alloggi ASI si procederà entro dicembre ad uno scrupoloso esame di ciascuna situazione, caso per caso, al fine di assumere le necessarie determinazioni, quindi anche l'eventuale decisione di proroghe che risultino motivate dalle condizioni in cui si trovano i titolari e i loro più stretti familiari. Quindi anche in questo caso il termine che proponiamo come punto di riferimento è il dicembre 1996. Ripeto, si tratta di procedere ad un esame scrupoloso di ciascuna situazione.

Tutto ciò configura una sospensione dei recuperi presumibilmente fino alla fine di dicembre. Questi mesi devono essere utilizzati per compiere atti significativi e concreti in tre direzioni. La prima concerne il ripristino degli alloggi di servizio: l'attuale disponibilità di fondi ed i tempi tecnici rendono difficile un intervento immediato ed esteso. Sono possibili, peraltro, interventi mirati nell'area di Roma, la zona di maggiore tensione per l'elevato numero di richieste di alloggi. La previsione che facciamo è che si possano predisporre, con l'esercizio finanziario per il 1997, risorse per intensificare questi interventi. Alla fine del 1997 potremmo avere una situazione a regime nella quale gli alloggi vuoti saranno stati recuperati e messi a disposizione degli aventi diritto.

La seconda direzione nella quale muoverci subito è quella di un aumento delle percentuali di riassegnazione per le manutenzioni. Come dicevo, la legge n. 724 del 1994 prevede che gli introiti dei canoni degli alloggi di servizio vengano riassegnati nelle seguenti percentuali: 50 per cento al Ministero del tesoro; 20 per cento al reperimento ed alla realizzazione da parte del Ministero della difesa di altri alloggi; 15 per cento alla costituzione dal Fondo casa; 10 per cento alla manutenzione straordinaria degli alloggi e 5 per cento al ripristino di immobili non riassegnabili in quanto in attesa di manutenzione. L'entità dei fondi riassegnati per la manutenzione (10 per cento per il cambio utenza e 5 per cento per l'ordinaria manutenzione) è del tutto insufficiente: si propone – questo è l'impegno che cercheremo di realizzare e, se il Parlamento ci darà una mano, per noi sarà più facile – di elevarli rispettivamente al 10 per cento ed al 20 per cento, incidendo sul 50 per cento destinato all'erario. Non nascondo che si tratta di un obiettivo di non facilissima realizzazione, ma credo sia equo e da perseguire. Se le Commissioni parlamentari ci daranno una indicazione in questo senso essa servirà a rafforzare il nostro intendimento. Un provvedimento del genere, collegato agli interventi precedentemente indicati, permetterà una gestione razionalizzata delle manutenzioni e quindi la possibilità di un fermo alloggio solo per i tempi tecnici, senza ritardi ingiustificabili.

La terza direzione cui accennavo riguarda alcune proposte complementari per la soluzione della problematica sugli alloggi di servizio. È in primo luogo necessario un finanziamento speciale del Fondo casa, attualmente alimentato dal solo 15 per cento degli introiti dei canoni – valutabile in circa 10 miliardi – al fine di assicurare almeno 500 mutui l'anno da 200 milioni per l'acquisto della prima casa di proprietà. È allo studio anche l'ipotesi di accedere all'anticipo del trattamento di fine rapporto, come peraltro previsto per l'industria

privata, con le stesse finalità di facilitazione all'acquisto della prima casa.

Nell'analisi che viene delineata in entrambe le interrogazioni emerge, a parte qualche differente valutazione, il riconoscimento della complessità della vicenda ed anche delle condizioni di disagio e di difficoltà in cui molti dipendenti della Difesa si sono venuti a trovare. Il Governo è consapevole del problema e richiama l'attenzione della Commissione su un aspetto: un disagio così esteso non riguarda soltanto coloro che si trovano nelle case ed hanno difficoltà a lasciarle, soprattutto se percettori di redditi bassi, ma anche coloro che hanno diritto all'alloggio e non possono farlo perchè una parte degli alloggi sono occupati e gli altri sono liberi ma necessitano di manutenzione e le risorse non sono disponibili.

Per quanto riguarda la richiesta specifica, e sostanzialmente convergente, avanzata nelle due interrogazioni, il Governo ribadisce l'intenzione di sospendere fino a dicembre i recuperi degli alloggi.

LORETO. Ringrazio il sottosegretario Brutti per l'articolatissima risposta che ci è stata data. Dichiaro di essere pienamente soddisfatto per le conclusioni da lui formulate, che coincidono con le richieste che sottendevano l'impianto della nostra interrogazione.

Infatti il sottosegretario Brutti concorda sostanzialmente con gli interroganti sulla necessità di provvedere al blocco degli sfratti; concorda pure sulla necessità di rivedere complessivamente tutta la materia, soprattutto dopo le innovazioni normative introdotte dalla legge n. 537 del 1993 e dalla legge n. 724 del 1994. Concorda anche sul valore e sullo spessore da dare alle risoluzioni delle Commissioni parlamentari. Non si esprime precisamente sulla risoluzione della Commissione difesa del Senato del 21 settembre scorso, ma il Sottosegretario ci ha sollecitato ad un atto di indirizzo che rafforzi il Governo su alcuni intendimenti, quali ad esempio una maggiore utilizzazione dei proventi dei canoni ed una più efficiente utilizzazione del patrimonio alloggiativo, nonchè una migliore dislocazione sul territorio nazionale. Concorda infine sulla necessità di attivare il Fondo casa, alimentato dalla riscossione dei canoni.

Devo però dire che sono meno soddisfatto per alcune delle considerazioni fatte in premessa. A tale proposito, vorrei sottolineare qualche aspetto, proprio per avviare il nostro dibattito su una materia così complessa, che per un verso attiene alla necessità di assicurare ai reparti una più concreta, utile ed immediata operatività, ma nello stesso tempo attiene ad un problema di protezione sociale, alla vita di migliaia di persone e delle loro famiglie. I due elementi devono essere visti insieme, così come è giusto esaminare assieme i diritti degli attuali beneficiari e quelli di coloro che aspirano ad essere destinatari. Del resto, il sottosegretario Brutti ha bene evidenziato nelle premesse questo aspetto.

Vorrei fare qualche precisazione perchè in effetti la tesi da cui il Ministero parte, cioè che la legge n. 724 del 1994 abbia cancellato dall'ordinamento quanto previsto dall'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993, non mi trova d'accordo. Non sta scritto in alcuna parte della legge n. 724 che viene abrogato quel comma approvato l'anno precedente, nè si riesce a capire da dove poi il Ministero tragga la conseguenza che ci siano oggi dei *sine titulo*. Per convenzione, anche noi ab-

biamo utilizzato questa etichetta, per capirci, ma l'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 estende il diritto di utenza anche al personale in quiescenza, alle vedove non legalmente separate nè divorziate: tutti questi soggetti possono mantenere la conduzione purchè non risultino proprietari di altro alloggio sul territorio nazionale.

Il regime di concessione fu completamente stravolto dal comma 7 dell'articolo 9 della legge n. 537, consentendo il passaggio ad un regime di locazione. In pratica lo Stato incamerava diversi miliardi, o almeno avrebbe dovuto incamerarli, visto che il Ministero non dette attuazione, con apposito decreto ministeriale, alla riscossione dei canoni. Lo ha fatto nel 1995, mentre avrebbe dovuto farlo dal 1994.

Del resto, nella risposta del Sottosegretario questo elemento era contenuto con chiarezza, ma quella che mi preme sottolineare, al di là del rilievo sui cosiddetti *sine titulo*, è la questione della indicazione degli alloggi non più utili all'Amministrazione, che non è stata mai effettuata nei piani annuali di gestione. Abbiamo anzi lamentato la mancata precisa, fisica indicazione degli alloggi; non l'indicazione numerica, che del resto era anch'essa una presa in giro, perchè vi venivano inseriti alloggi INCIS che non sono dell'Amministrazione ma dello IACP.

Anche la questione relativa ai decreti emanati successivamente non ci trova completamente d'accordo per il semplice motivo che, per esempio, quello sul regime di concessione delle proroghe è stato emanato soltanto qualche mese fa e non tiene conto di un altro abnorme, assurdo fenomeno, quello delle case sfitte. Io vengo dalla provincia di Taranto: ebbene in questa città sei anni fa furono emanati provvedimenti coattivi e vennero sgomberati diversi alloggi che sono ancora vuoti per il semplice motivo che non ci sono i soldi per procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre chi ci abitava avrebbe potuto benissimo provvedervi. In Italia 1200-1500 alloggi sono stati fatti sgomberare e sono rimasti vuoti: è una cifra abnorme se si confronta con i 7000 sfratti esecutivi in corso d'opera.

Ritengo che intanto si debba far chiarezza su questa sovrapposizione tra l'articolo 43 della legge n. 724 e l'articolo 9 della legge n. 537: è la prima operazione di chiarezza da fare. Occorre poi verificare la questione degli alloggi ASI che ogni anno diventano sempre più numerosi nel piano annuale di gestione del patrimonio abitativo del Ministero della difesa, mentre cala sempre più il numero degli alloggi AST. È un semplice cambio di etichetta o qualcosa d'altro? Cosa c'è dietro? Poter avere una maggiore disponibilità di alloggi ASI, visto che si parte dal presupposto che l'articolo 43 della legge n. 724 abbia innovato rispetto all'articolo 9 della legge n. 537?

Occorre fare chiarezza su tutti questi aspetti e nello stesso tempo accelerare l'adozione di tutti i provvedimenti che ancora non sono in dirittura di arrivo. Per esempio, il regolamento di gestione e di utilizzo del Fondo casa: sembra sia ancora al vaglio del Consiglio di Stato per il parere. Per esempio, il decreto del Presidente della Repubblica sugli alloggi definiti non più utili, da dismettere, previsto all'articolo 9 della legge n. 537, è ancora in attesa di emanazione: non è un decreto ministeriale, ma l'Amministrazione della difesa ha già fornito tutti gli utili elementi per poter arrivare alla conclusione

dell'*iter*? Lo stesso discorso vale per il nuovo regolamento sugli alloggi di servizio che sembra sia ancora al vaglio del Consiglio di Stato.

Una definizione di tutti questi provvedimenti nell'arco dei cinque mesi che ci separano alla fine dell'anno è doverosa. Nello stesso tempo, bloccare gli sfratti sino al 31 dicembre, come l'Esecutivo si propone di fare, risponde ad una esigenza di giustizia, specie considerato che esiste un altro provvedimento del Ministero dei lavori pubblici che blocca gli sfratti per tutti gli altri cittadini italiani: non si capisce perchè non si dovrebbe fare lo stesso anche per i cittadini italiani dipendenti dall'Amministrazione della difesa.

PALOMBO. Signor Presidente, desidero ringraziare il sottosegretario Brutti per quanto riferitoci, dichiarandomi in linea di massima soddisfatto per la risposta fornita, soprattutto in relazione a quanto è stato stabilito a tutela degli assegnatari di alloggi ai quali sono sono state tra l'altro concesse proroghe al rilascio degli alloggi in limiti di tempo ragionevoli.

Desidero però rivolgere al Governo due raccomandazioni. Innanzitutto, prima di avviare procedure di sfratto ritengo che sia opportuno almeno riordinare l'intera materia stabilendo delle regole precise, chiare e non aggirabili. In secondo luogo è opportuno partire da un presupposto: gli alloggi di servizio, sia ASI che AST, debbono sempre essere disponibili per chi è costretto a trasferirsi da un momento all'altro e da una città all'altra d'Italia portandosi dietro la famiglia, magari ogni due-tre anni. Ho vissuto personalmente questa condizione di disagio essendomi trasferito per ben 18 volte, il che vuol dire ammucchiare la famiglia in situazioni precarie per quattro, cinque mesi.

Ritengo inoltre che sia necessario rivedere attentamente la situazione del patrimonio abitativo della Difesa collegandosi alle nuove esigenze del Ministero stesso e nel merito desidero sottolineare che attualmente vi sono delle sedi in cui non sono più presenti reparti delle Forze armate e dove vi è del personale che ancora mantiene gli alloggi. Al riguardo, credo che sarebbe opportuno dare la possibilità di riscattare i suddetti alloggi destinando i fondi ottenuti da tale operazione all'acquisto di abitazioni nelle sedi in cui vi è reale esigenza.

Leggendo l'interrogazione presentata dal collega Loreto sono venuto a conoscenza di un aspetto che ignoravo, mi riferisco al punto in cui si dice che: «con l'approvazione di alcuni provvedimenti collegati a due leggi finanziarie (legge 24 dicembre 1993, n. 537, e legge 28 dicembre 1994, n. 784) il Parlamento aveva manifestato la volontà di conseguire i seguenti obiettivi: passare dal regime della "concessione" a quello della "locazione", mediante l'introduzione dell'equo canone per la quasi totalità degli alloggi». Ritengo che, per quanto riguarda gli alloggi di servizio destinati all'incarico, ciò non possa essere assolutamente realizzato e che se si tratta di alloggi di servizio dati all'incarico, essi debbono essere a regime gratuito.

Inoltre, per ciò che concerne l'introduzione della possibilità di riscatto degli alloggi occupati, credo che ciò debba avvenire solo nelle sedi in cui non ci sono più reparti perchè, ripeto, gli alloggi di servizio debbono essere messi a disposizione delle persone che ne hanno realmente bisogno. È necessario altresì che su tale aspetto vi sia chiarezza,

infatti, continuando ad approvare provvedimenti che si accavallano tra di loro si crea soltanto confusione consentendo ai soliti furbi di approfittare della situazione a discapito sia dell'Erario, sia di chi ne ha veramente diritto.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE